



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Iannaccone	Presidente
Dott. Carla Ciofani	Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 427/2018 R.G., passata in decisione all'udienza di p.c. del 16.06.2020, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (45+20), con decorrenza dal giorno 22.06.2020, scaduti il giorno 28.09.2020, vertente

TRA

CIC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sergio Dusi del Foro di Milano, con domicilio eletto in L'Aquila, presso e nello studio dell'avv. Ludovica Alesii, il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.

APPELLANTE

E

GIAMPIETRO geom. GIULIO

APPELLATO CONTUMACE

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 965/2017 del Tribunale di Teramo pubblicata il 20.09.2017 – Prestazione d'opera intellettuale.

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante:

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante:



“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

NEL MERITO

Riformare la sentenza del Tribunale di Teramo, in persona del Giudice Unico dr.ssa Francesca Avancini, n. 965/2017, emessa nel giudizio RG n. 201150/2012, il 18.9.2017, depositata il 20.9.2017, non notificata, nelle parti e per i motivi indicati nella narrativa del presente atto e per l’effetto voglia:

In via pregiudiziale: *accertata e dichiarata l’esistenza di clausola arbitrale nei rapporti contrattuali tra le parti, dichiarare l’assenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario a favore del Collegio Arbitrale e/o Arbitro unico.*

In via preliminare subordinata: *senza alcuna rinunzia alla domanda che precede, e dunque in via subordinata, accertare e dichiarare che i rapporti contrattuali tra le parti sono regolamentati da clausola che prevede la competenza territoriale, per le controversie insorgenti dal contratto del Tribunale di Milano e pertanto dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo (ex sezione distaccata di Atri), a favore del Tribunale di Milano.*

In via preliminare subordinata di diritto: *accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione, mancante di qualsivoglia considerazioni in diritto, a supporto delle pretese attoree, che rende pertanto vana la possibilità di difesa così come costituzionalmente garantita a favore del convenuto, nonché per la indeterminatezza del petitum.*

In via subordinata nel merito: *accertate e dichiarare tutte le circostanze, allegazioni, eccezioni e prove esposte in tutti gli atti e documenti prodotti in giudizio da parte della convenuta, dichiarare che:*

- a) I contratti tra le parti si sono sciolti per mutuo consenso tra le parti e pertanto rigettare ogni e qualsivoglia richiesta attorea;*
- b) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE comunque rigettare ogni qualsivoglia richiesta attorea, anche stante quanto esposto in atti in ordine allo scioglimento di vincoli contrattuali, per fatto e causa ascrivibile solo all’odierna attrice appellata;*
- c) IN VIA DI FINALE SUBORDINE comunque rigettare ogni e qualsivoglia richiesta attorea, anche stante quanto esposto in atti in ordine a tutti i fatti e gli*



elementi in diritto ed in assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla odierna convenuta appellante.

In ogni caso: *dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per vizio di extrapetizione, per i motivi dedotti negli atti depositati e depositandi.*

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si ribadiscono le richieste istruttorie formulate in primo grado, in particolare si insiste per l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova."

.....

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza -resa all'esito del giudizio RG n. 201150/2012, promosso dal geom. Giulio Giampietro contro CIC S.r.l. (con richiesta di risoluzione di due disciplinari di incarico professionali datati 10.02.2011 e 9.03.2011 per inadempimento della CIC e di condanna della stessa al pagamento dell'importo di Euro 100.325,00, oltre accessori di legge a titolo di saldo delle competenze professionali maturate dall'attore in relazione alle prestazioni svolte a favore della convenuta) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta sollevando eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale, di nullità dell'atto di citazione, nel merito invocando il rigetto delle domande di parte attrice—il Tribunale di Teramo così statuiva: ***“-accoglie in parte qua la domanda attorea e per l'effetto condanna CIC s.r.l. - società a responsabilità limitata unipersonale, al pagamento in favore di Giampietro Giulio della somma di E. 36.600,00 oltre IVA e CPNA; - compensa le spese di lite nella misura di metà e condanna CIC S.r.l. alla rifusione in favore dell'attore della restante metà liquidata in E. 339,14 per esborsi ed E. 3.627,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti; - pone definitivamente le spese di CTU come già liquidate a carico della parte convenuta”***.

1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno delle domande l'attore aveva esposto: - di aver ricevuto dalla convenuta, con contratti rispettivamente stipulati in data 10.02.2011 e 9.03.2011, due incarichi professionali aventi ad oggetto la “progettazione urbanistica-architettonica relativamente ai lavori di installazione di impianti di produzione di energia con pannelli fotovoltaici a terra”; - che nei contratti il



compenso per l'attività prestata era determinato nella misura (forfetaria) di E. 14.000,00 "per ogni progetto in Autorizzazione Generalizzata" ed in E. 19.000,00 "per ogni progetto in Autorizzazione Unica"; - di aver predisposto, in favore del committente, la "documentazione relativa a "7 progetti in Autorizzazione Generalizzata" con riferimento al contratto del 9.03.2011 e di aver eseguito, con riferimento al contratto del 10.02.2011 le attività descritte nell'atto di citazione; - che in data 25.07.2011 la committente gli aveva comunicato "di sospendere le proprie attività" dovendo valutare la possibilità di ottenere gli incentivi pubblici auspicati; - che in assenza, medio tempore, di ulteriori contatti da parte della cliente, l'attore, nel novembre 2011, aveva inoltrato alla CIC i sette progetti redatti in esecuzione dell'incarico all'epoca ricevuto, ricevendo un positivo riscontro da parte della cliente; - di aver poi provveduto a richiedere il pagamento dei propri compensi professionali pari ad E. 122.525,00 oltre IVA e CCNPA (E. 98.000,00 per la predisposizione di sette progetti in "Autorizzazione Generalizzata" ed E. 24.525,00 "a vacanze"); - che tale parcella non era stata contestata dalla cliente, che aveva anzi provveduto al pagamento in acconto della somma di E. 22.000,00.

1.2. Dava inoltre preliminarmente atto che la convenuta, costituendosi in giudizio aveva: - eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per avere le parti devoluto le eventuali controversie relative al conferimento dell'incarico, al giudizio arbitrale, e, in subordine, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Milano in forza della previsione di cui all'art. 9, comma secondo, dei contratti sottoscritti dalle parti; - eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda in difetto di indicazioni delle ragioni giuridiche della domanda; - contestato nel merito la domanda sulla scorta delle seguenti deduzioni: a) l'oggetto dell'incarico professionale conferito all'attore non era limitato alla predisposizione della documentazione necessaria a richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge, ma consisteva anche in ulteriori attività successive al rilascio di tali autorizzazioni; b) i pagamenti andavano effettuati solo successivamente all'ottenimento delle autorizzazioni suddette, nonché, con riferimento alle ultime rate, all'inizio dei lavori di installazione dell'impianto; c) tutti i progetti oggetto dell'incarico professionale erano stati interrotti a



causa dei cambiamenti legislativi che avevano comportato “un notevole abbassamento dell’incentivazione statale”; d) che l’incarico non era stato portato a termine dal professionista, non essendo mai state richieste né ottenute le previste autorizzazioni; e) l’attore aveva svolto solo una minima parte delle prestazioni dedotte nei contratti, essendo divenuta l’esecuzione delle altre prestazioni pattuite “impossibile e/o di fatto non attuabile in virtù dei cambiamenti legislativi e degli accordi tra le parti”; f) il contratto si era “risolto per consenso espresso tra le parti in ordine alla impossibilità di proseguire e/o alternativamente per mero fatto e colpa di controparte che non ha adempiuto (essendo nell’impossibilità di farlo) a quanto ivi statuito”; g) le relazioni geologiche e le tavole progettuali redatte dal professionista erano state inviate dopo quattro mesi dalla comunicazione di interruzione dell’esecuzione del contratto; h) l’avvenuto pagamento del corrispettivo spettante al professionista per le attività effettivamente svolte; i) l’onnicomprendività del corrispettivo pattuito nei contratti inter partes stipulati e dunque la non debenza delle ulteriori somme richieste a titolo di vacanze.

1.3. Ciò detto disattendeva in primo luogo le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta, rilevando: -quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione che la stessa si rivelava infondata alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 9 il quale prevede che “su iniziativa di una sola delle parti la controversia” potesse essere “devoluta al giudice”; - quanto all’eccezione di incompetenza per territorio, che la designazione convenzionale contenuta nell’art. 9 comma 2° del contratto non rivestiva i caratteri dell’esclusività; - quanto all’eccezione di nullità dell’atto di citazione, che dall’esame del libello introduttivo era possibile evincere agevolmente petitum e causa petendi.

1.4. Passando all’esame del merito rilevava la parziale fondatezza della domanda, preliminarmente rilevando che, nonostante l’ambigua formulazione adottata dall’attore (che aveva invocato la risoluzione del contratto ed il pagamento del compenso) il professionista aveva in definitiva chiesto la condanna della controparte al pagamento del compenso svolta fino al momento della interruzione del rapporto.

Rilevava l’infondatezza della tesi difensiva della convenuta secondo cui nella specie il contratto si sarebbe risolto per mutuo consenso, come pure dell’altra tesi secondo cui



la fattispecie sarebbe stata inquadrabile nella disciplina della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e dell'ulteriore tesi secondo cui, pur a fronte dell'esplicita richiesta della committente al professionista di non dare corso ai contratti, sarebbe stata addebitabile al professionista medesimo la mancata esecuzione dell'incarico.

1.5. Inquadrava nella fattispecie del recesso la comunicazione della committente al professionista di non dare esecuzione ai contratti, con conseguente applicabilità delle previsioni dell'art. 2237 C.C. secondo cui il prestatore ha diritto al compenso per l'opera svolta.

1.6. Quantificava il compenso ex art. 2233 C.C. facendo riferimento alle previsioni contrattuali, con la precisazione che, trattandosi di compenso stabilito dalle parti in misura forfetaria, occorre procedere alla proporzionale riduzione dello stesso in ragione della effettiva consistenza delle opere svolte.

Pertanto, discostandosi dalle conclusioni della CTU (che aveva riconosciuto il compenso per intero), liquidava in complessivi Euro 58.800,00 il compenso spettante al professionista, operando una riduzione equitativamente determinata in ragione della predisposizione della quasi totalità della documentazione prodromica al rilascio delle autorizzazioni.

1.7 Negava invece la spettanza delle ulteriori voci a vacanze, stante l'assoluta genericità delle allegazioni dell'attore sul punto, sicché, previa detrazione dall'importo di Euro 58.800,00 di quanto già ricevuto dall'attore (pari a complessivi Euro 22.200,00), determinava in Euro 36.600,00, oltre IVA e CPNA il credito residuo dell'attore.

1.8 Quanto alle spese processuali rilevava che il notevole ridimensionamento della pretesa attorea giustificava la parziale compensazione (nella misura della metà) delle spese di lite tra le parti, gravando il residuo 50% sulla convenuta, onerata anche del pagamento dei costi di CTU.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria convenuta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, afferenti a: **1)** Carenza di giurisdizione del Tribunale adito in primo grado; **2)** Carenza di competenza territoriale del Tribunale di Teramo; **3)** Nullità dell'atto



introduttivo di primo grado; **4)** Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; **5)** mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'attore in ordine alle proprie pretese; **6)** Illegittima condanna della convenuta al pagamento di somme in favore dell'attore; **7)** Errata statuizione in punto di spese legali del giudizio di primo grado e dei compensi di CTU.

3. Nel presente grado di giudizio non si è costituito l'appellato, nonostante la regolarità della notifica, sicché ne va dichiarata la contumacia.

4. L'udienza di P.C. fissata per il giorno 16.06.2020 si è svolta ex art, 83, comma settimo lettera h) D.L. 18/2020 secondo le modalità della trattazione scritta meglio descritte provvedimenti del Presidente della Corte del 20.03.2020 e del 28.04.2020 e nel provvedimento del Presidente di Sezione del 19.05.2020.

Con ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio da remoto del 19.06.2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. nella misura ridotta di 45+20 con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza del 20.06.2020 (comunicazione intervenuta in data 22.06.2020).

5. L'appello non è meritevole di accoglimento.

6. Deve innanzi tutto essere disatteso il **primo motivo di gravame**.

6.1 Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della pronuncia di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla convenuta in primo grado in base alle previsioni dell'art. 9 contenuto in entrambi i contratti dedotti in giudizio dalla controparte.

In particolare, assume l'appellante che erronea si rivelerebbe l'interpretazione operata dal primo giudice relativamente alle previsioni di cui all'art. 9 dei due contratti oggetto di causa, il cui contenuto renderebbe invece evidente che le parti "*abbiano voluto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, quale soluzione residuale (9.2 avverso 9.1), relegata alle sole ipotesi in cui la clausola compromissoria non potesse trovare applicazione*".

6.2. Al riguardo si premette che l'art. 9 dei contratti prevede testualmente al punto 9.1. "*qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, è deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal*



professionista e il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche ad un univo arbitro designato dalle parti”, al punto 9.2. aggiunge “Su iniziativa anche si una sola delle parti, la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Milano”.

6.3. Tale essendo il testo della clausola contrattuale richiamata dall'appellante, ineccepibile si rivela l'interpretazione operata dal primo giudice nel senso che la clausola compromissoria contenuta nei contratti non riveste carattere obbligatorio e vincolante, restando nella facoltà di ciascuna delle parti la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

7. Va altresì disatteso il **secondo motivo di gravame.**

7.1 Con il motivo in analisi l'appellante censura il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado in forza della previsione di cui all'art. 9.2. secondo cui *“in tal caso”* (nel caso cioè in cui una delle parti decida di adire l'autorità giudiziaria) *“è competente il Tribunale di Milano”*.

7.2 Correttamente invero il primo giudice ha richiamato la previsione dell'art. 29 C.P.C. (secondo cui l'accordo delle parti per la deroga della competenza *“non attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”*) e l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare ha citato Cass. 17449/2007, i cui principi sono stati successivamente ribaditi da Cass. 13003/2009, Cass. 18707/2014 e Cass. 1838/2018) secondo cui la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori.

7.3. Nella specie difetta una specificazione della volontà delle parti di considerare il foro convenzionale prescelto come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo *“esclusivo”* o dell'avverbio *“esclusivamente”* o di altre espressioni consimili, mancanti nel testo contrattuale in disamina).



8. Infondato si rivela anche il terzo motivo di gravame.

8.1. Con tale motivo l'appellante torna a denunciare la nullità dell'atto introduttivo di primo grado per avere l'attore, dopo aver esposto genericamente i fatti di causa ed indicato il credito vantato, avanzato domande tra loro incompatibili, avendo in particolare invocato la risoluzione del contratto in ragione dell'inadempimento della controparte ed al tempo stesso avanzato domanda di pagamento del compenso per l'attività svolta.

In particolare evidenzia che l'attore non aveva precisato, in punto di petitum, se l'invocato pagamento delle somma indicata in citazione veniva formulato a titolo di risarcimento danni (domanda compatibile con l'invocata domanda di risoluzione del contratto) o a titolo di corresponsione del compenso (richiesta coerente con la domanda di adempimento del contratto).

8.2. Al riguardo rileva la Corte che condivisibile si rivela la valutazione compiuta dal primo giudice, secondo cui, pur in difetto di espressi richiami normativi, il petitum e la causa petendi risultavano sufficientemente evincibili dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio (avendo l'attore agito in sostanza per ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza dei contratti dedotti in atti) ed erano stati ben compresi dalla convenuta tenuto conto della compiuta difesa svolta nella comparsa di costituzione e risposta.

9. Non meritevole di accoglimento risulta anche il quarto motivo di gravame.

9.1. Con il motivo ora in analisi l'appellante si duole della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

In particolare si duole del fatto che, a fronte delle richieste formulate dall'attore in primo grado (dirette ad ottenere: a. la risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta; b. il pagamento delle competenze professionali maturate in ragione dell'attività professionale svolta, si è spinto a sostituire le domande proposte dall'attore con una diversa domanda, fondata sul presupposto fattuale, mai dedotto da alcuna delle parti, di un recesso della committente).

9.2. Rileva la Corte che, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante (secondo cui l'assunto che nella specie si sarebbe verificato il recesso della convenuta sarebbe basato su una realtà fattuale non dedotta in giudizio da alcuna



della parti), nella specie il primo giudice ha accolto la domanda attorea (pagamento del compenso per le opere svolte in esecuzione dei contratti dedotti in giudizio) procedendo a qualificare la domanda sulla base dei fatti dedotti e documentati dalle parti in giudizio, correttamente inquadrandoli nella fattispecie di cui all'art. 2337 C.C.

9.3. Invero il giudice di prime cure ha sottolineato come il professionista, a fronte della richiesta della committente di soprassedere dall'esecuzione dell'incarico affidatogli, avesse unicamente invocato "il compenso per l'opera svolta", sicché la domanda per poteva essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2337 C.C.

Ha correttamente evidenziato che da un punto di vista fattuale risultava assolutamente pacifico che la società convenuta, con missiva del 25.07.2011 (del seguente contenuto "*Le scriviamo a proposito dei progetti in Abruzzo: avremmo bisogno che li lasciasse in stand-by perché stiamo valutando se conviene ancora portarli avanti. Stiamo infatti cercando di capire se questi progetti otterranno mai l'incentivo. Aspettiamo per questo l'uscita delle liste C e D del GSE per capire quanti sono i progetti rimasti fuori da questa prima tranche di incentivi: essi infatti avranno molto probabilmente accesso agli incentivi del 2012 e se sono già oltre la soglia massima gli impianti in Abruzzo potrebbero aspirare solo agli incentivi del 2013*"), aveva invitato il professionista a sospendere la predisposizione dei progetti commissionatigli con i contratti oggetto di causa e che quest'ultimo vi avesse acconsentito rivendicando il pagamento dei compensi maturati in relazione alle opere svolte (vedi comunicazione del geom. Giampietro in data 25.07.2011 del seguente tenore "*Nel prendere atto della vostra comunicazione di lasciare in stand-by tutti i progetti in Abruzzo, vi informo che per i lavori già eseguiti sarà mia cura farvi avere nota delle spese sostenute e delle prestazioni professionali eseguite*").

Altrettanto correttamente ha sottolineato come la comunicazione della committente del 25.07.2011, valutata unitamente al contegno (atto a palesare il disinteresse della committente all'esecuzione del contratto) successivamente tenuto dalla convenuta (la quale, a seguito della richiesta di pagamento del compenso da parte del professionista, non aveva richiesto l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto), dovesse essere qualificata come recesso dai contratti d'opera professionale stipulati, con conseguente diritto dell'attore, al pagamento del compenso ex art. 2237 C.C.



9.4. Non ravvisabile risulta pertanto nella specie la denunciata violazione dell'art. 112 C.P.C.

10. Prive di pregio si rivelano inoltre le censure in cui si articola **il quinto motivo di gravame.**

10.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che: a) erroneamente il primo giudice avrebbe disatteso la tesi (sostenuta da essa appellante in primo grado) secondo cui nella specie il contratto si sarebbe risolto per mutuo dissenso e, in via subordinata, per impossibilità sopravvenuta (al riguardo evidenzia che il professionista mai aveva mosso alcuna contestazione in punto di "oggettiva impossibilità di ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti", essendo chiaro ad entrambe le parti che la modifica della situazione giuridica e legislativa aveva comportato l'impossibilità giuridica di realizzare di specifici interessi rappresentanti lo scopo finale del contratto; aggiunge che anche la richiesta di pagamento del solo compenso per i lavori svolti, rendeva manifesto la volontà anche del professionista di ritenere risolti i contratti in essere; sostiene ancora che il venir meno della possibilità di usufruire delle incentivazioni per effetto delle modifiche legislative intervenute, rendeva oggettivamente impossibile la realizzazione dei progetti); b) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto l'avvenuta dimostrazione da parte dell'attore del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali (al riguardo rappresenta che il professionista non aveva offerto in primo grado la prova di aver svolto in maniera perfetta ed integrale le prestazioni per le quali richiedeva il pagamento del compenso; richiama il contenuto degli artt. 2, 3 e 4 dei disciplinari, contenenti la specificazione delle prestazioni che il professionista avrebbe dovuto eseguire; espone che, secondo quanto risultante dalla stessa CTU il professionista non aveva svolto, o aveva svolto in maniera parziale e/o errata alcune prestazioni, sicché errata si rivelava la valutazione del primo giudice secondo cui il professionista avrebbe predisposto tutta la documentazione (fatta eccezione per la voce "descrizione e rendering fotografico ante e post operam").

10.2. Con riferimento al primo gruppo di censure va ribadita in questa sede la correttezza dell'inquadramento operato dal primo giudice della fattispecie in esame nell'alveo applicativo dell'art. 2237 C.C.

10.2.1. Non fondata, come già evidenziato dal primo giudice, si rivela la tesi della risoluzione del contratto per mutuo dissenso, atteso che negli atti sopra richiamati (in particolare nella comunicazione della presa d'atto della volontà della committente di sospendere l'esecuzione dei contratti e nella richiesta di pagamento del compenso per le opere già svolte) non sono affatto ravvisabili gli estremi della manifestazione di



volontà di dare vita ad un negozio di natura liberatoria con contenuto uguale e contrario rispetto a quello originario, essendo anzi incompatibile con tale manifestazione di volontà la richiesta subito avanzata, in seguito più volte reiterata, di pagamento del compenso per le opere svolte.

10.2.2. Parimenti non fondata si rivela la tesi della inquadrabilità della fattispecie nella risoluzione per impossibilità della prestazione, dovendosi al riguardo richiamare il contenuto della nota della committente datata 25.07.2011 dal cui esame, come correttamente evidenziato dal primo giudice, si evince che la ragione del venir meno del committente all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto non era costituita dal sopravvenuto verificarsi di un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, ma da una successiva valutazione operata dal cliente in ordine alla convenienza economica del contratto.

10.3. Con riguardo al secondo gruppo di censure va rilevato che il primo giudice non ha riconosciuto per intero al professionista il compenso pattuito (in maniera forfetaria) per le prestazioni analiticamente indicate nei contratti, ma ha operato una riduzione equitativa sul compenso (secondo i principi stabiliti da Cass. 10444/98 e da Cass. 15206/2011) forfetariamente pattuito (nella misura di E. 14.000,00 x 7= E. 98.000,00) che riduceva ad Euro 58.800,00, tenendo conto delle prestazioni rese dal professionista alla data del recesso del committente ed evidenziando, per un verso, il mancato inoltre dagli uffici competenti delle richieste degli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico, per altro verso, che il professionista aveva predisposto nella quasi totalità la documentazione prodromica al rilascio delle autorizzazioni.

10.3.1. Con riferimento ai rilievi avanzati dall'appellante in punto di erroneità delle valutazioni compiute dal primo giudice in punto di avvenuta predisposizione da parte del professionista di *“tutta la documentazione (fatta eccezione per la voce “descrizione e rendering fotografico ante e post operam”)*” (l'appellante sostiene che il professionista non aveva eseguito o aveva svolto in maniera solo parziale e/o errata alcune prestazioni, si rileva che il CTU nella relazione depositata in data 25.02.2015 ha chiarito che il professionista aveva *“eseguito correttamente ed esaustivamente la prima parte dell'elenco di richieste che il contratto evidenzia. Tale elenco difatti è*



suddiviso in più sezioni, l'una sequenza della precedente, e racchiude tutte quelle che sono le documentazioni e le richieste/consegne da fare per raggiungere lo scopo finale del contratto che è quello di arrivare ad avere approvata una Autorizzazione Unica o Generalizzata. (Art. 3 del Disciplinare). Il geometra ha correttamente portato a termine l'elaborazione e la produzione di tutta la parte documentale richiesta e finalizzata alla presentazione presso vari enti amministrativi per il rilascio di tutti i pareri tecnici necessari per l'effettivo inizio della costruzione dei campi fotovoltaici previsti", evidentemente ritenendo la documentazione elaborata e prodotta sufficiente ed idonea alla presentazione presso vari enti amministrativi per il rilascio dei necessari pareri tecnici per l'effettivo inizio della costruzione dei campi fotovoltaici richiesti (anche nella relazione a chiarimenti depositata in data 4.04.2015 l'ausiliario del giudice ribadiva "Il Geometra Giampietro ha predisposto e prodotto tutti i documenti necessari alla presentazione dei progetti. La fase di lavori successiva, che dopo la presentazione del materiale cartaceo avrebbe seguito l'iter, era di ATTESA di eventuali comunicazioni che gli Enti stessi avrebbero potuto fare: richiesta di integrazioni, varianti progettuali, ulteriori elaborati grafici ecc. Questa fase però non ha avuto mai inizio a seguito della mail da parte di CIC s.r.l. del 25/7/2012 nella quale si chiedeva di rimanere in attesa"), rilevando unicamente in relazione ad alcuni elaborati la non corretta delle grandezze e la non corrispondenza tra numero di pannelli ed effettiva potenza prodotta (aspetti che avrebbero però comportato la necessità di una mera correzione prima della presentazione).

10.3.2. Non può del resto essere ignorato che in sede di comparsa di costituzione e risposta la convenuta, a fronte delle richieste di pagamento del compenso da parte dell'attore per l'attività svolta, si fosse limitata a contestare, quanto alla predisposizione della documentazione propedeutica alla presentazione delle richieste di autorizzazione, la sola attività di esatto inquadramento dei siti (con descrizione e rendering fotografico ante e post operam), contestando per il resto il mancato svolgimento di attività consistenti nelle richieste di atti di assenso ai vari enti (vedi pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta in primo grado).

11. Infondato si rivela ancora il **sesto motivo di gravame**.

11.1. Con tale motivo l'appellante si duole per un verso della erroneità della riduzione equitativa del compenso in quanto operata dal primo giudice sulla base della erronea individuazione delle attività non compiute dal professionista (da ritenersi di maggiore



consistenza rispetto a quelle individuate in sentenza), per altro verso della erroneità del ricorso da parte del primo giudice allo strumento della liquidazione proporzionale ed equitativa (ciò in contrasto con le previsioni contrattuali, che prevedevano la immodificabilità del compenso spettante per tutte le prestazioni oggetto dell'incarico del professionista il cui obiettivo e risultato finale consisteva nel deposito di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle Autorizzazioni, che fissavano inoltre precisi termini di pagamento, il primo dei quali individuato nella presentazione dell'Autorizzazione Generalizzata presso gli enti preposti, il secondo nell'ottenimento dell'Autorizzazione Generalizzata, il terzo nell'inizio dei lavori di installazione, il quarto nella consegna della relazione geologica ed idrologica).

11.2 L'infondatezza (e comunque l'assorbimento) della prima censura sopra riassunta al paragrafo n. 11.1. deriva dalla riconosciuta infondatezza delle censure sopra esaminate al paragrafo 10.3., 10.3.1, 10.3.2..

11.3. La seconda doglianza si rivela parimenti infondata, dovendo rilevarsi il corretto ricorso da parte del primo giudice allo strumento della riduzione proporzionale ed equitativa del compenso stabilito forfetariamente, in linea con i principi stabiliti nelle pronunce richiamate in sentenza dalla Suprema Corte (Cass. 10444/98; Cass. 15206/2011), secondo cui in materia di prestazioni professionali il recesso operato ai sensi dell'art. 2237 C.C. non fa perdere al prestatore d'opera il diritto al compenso per le prestazioni eseguite, restando valida la pattuizione relativa alla determinazione del compenso, con l'unica conseguenza delle riduzione del compenso pattuito per l'intera opera in proporzione della parte realizzata.

11.4. Neanche appare condivisibile il rilievo dell'appellante secondo cui avendo le parti pattuito, in sede di individuazione dei termini per il pagamento, che, in concomitanza con la presentazione dell'Autorizzazione Generalizzata, il professionista avrebbe avuto diritto a percepire la prima tranche di pagamento pari ad Euro 2.000,00, il compenso nella specie spettante al professionista sarebbe stato pari ad Euro 14.000,00 (Euro 2.000,00 x 7) sicché più che soddisfacente doveva ritenersi il pagamento effettuato ante causam da essa appellante nella misura di Euro 22.200,00.



L'analisi dei contratti consente di evincere che il compenso è stato pattuito in misura forfetaria per tutte le attività complessivamente demandate al professionista, mentre la previsione di cui all'art. 7 attiene ai termini e modalità di corresponsione del compenso forfetariamente determinato, con la conseguenza che non può attribuirsi alla determinazione dell'importo (Euro 2.000,00) della prima tranche (il cui pagamento veniva fissato con riferimento al dato temporale della presentazione della richiesta di autorizzazione) la valenza di determinazione del corrispettivo spettante per la parte di attività propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione.

12. Non meritevole di accoglimento si rivela infine il **settimo motivo di gravame**.

12.1. Con il motivo in disamina l'appellante si duole della erroneità della misura (50%) della compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice e della conseguente condanna di essa appellante nella restante misura del 50% (denunciata come eccessiva a fronte di una soccombenza attorea nella misura del 70%); si duole inoltre della erroneità della pronuncia di condanna di essa appellante al pagamento integrale dei costi di CTU pur essendo la stessa strumentale alla dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda attorea.

12.2. Con riferimento alle doglianze relative alla misura della compensazione delle spese di lite, si rileva come il giudice, in punto di regolamento delle spese di lite, abbia tenuto conto del ridimensionamento della pretesa attorea innanzi tutto riguardo alla individuazione dello scaglione relativo al valore della causa (avendo fatto riferimento per la liquidazione delle competenze ai parametri relativi allo scaglione riferito al decisum e non al disputandum) e poi anche attraverso la parziale compensazione delle spese di lite.

Poiché la compensazione è stata operata in relazione a spese liquidate con applicazione dei parametri relativi allo scaglione riguardante il valore della minore entità della pretesa effettivamente riconosciuta in giudizio, la individuazione della misura della compensazione delle liti non risulta affatto sfavorevole per la convenuta soccombente..

Con riferimento, invece, all'individuazione del soggetto su cui porre gli oneri della CTU espletata in giudizio, si rileva che correttamente gli stessi sono stati posti integralmente a carico della convenuta soccombente.



13. Non resta che dichiarare inammissibile la richiesta contenuta nell'atto di citazione in appello di ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado.

13.1. Al riguardo, premesso che il primo giudice in corso di causa aveva espressamente rigettato le richieste istruttorie avanzate dalle parti sul rilievo della loro inammissibilità "in quanto relative a circostanze non contestate, o da provarsi (o già provate), documentalmente, o formulate in termini troppo generici o negativi" (vedi ordinanza istruttoria del 1.07.2013), si rileva che l'appellante si è limitato a reiterare la richiesta di ammissione delle prove, senza sviluppare alcuna critica in ordine alla valutazione di inammissibilità compiuta dal giudice di prime cure.

14. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente grado, stante l'omessa costituzione in giudizio dell'appellato.

15. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **RIGETTA** l'appello;
- 2) **NULLA** sulle spese del presente grado;
- 3) **DA' ATTO** ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 6.10.2020

Il Consigliere rel. est.
dott.ssa Carla Ciofani

Il Presidente
dott. Giuseppe Iannaccone

